

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata ed all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrata e modificata, nonché le seguenti definizioni:

- **capacità di trasporto** è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;
- **capacità di trasporto annuale** è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dall'1 gennaio 2005;
- **capacità di trasporto giornaliera** è la capacità di trasporto effettivamente utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora di ciascun giorno dell'anno 2005;
- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **quote di capacità di trasporto allocate autonomamente** sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera;
- **quote di capacità di trasporto pre-assegnate** sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti:
 - a) alle riserve per l'importazione, vale a dire le quote di capacità di trasporto riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese, che risulta essere strettamente necessaria all'esecuzione di detto contratto qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato, nonché, in misura non superiore a 150 MW, alla società *Raetia energie*;
 - b) alle riserve per il transito, vale a dire le quote di capacità di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di

San Marino, nello Stato della Città del Vaticano – Santa Sede, nonché in Corsica;

- c) alla riserva per il reingresso, vale a dire la quota di capacità di trasporto riservata alla società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
 - **scambi transfrontalieri di energia elettrica** sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia;
 - **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
 - **transito di energia elettrica** è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
 - **zona** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorità con deliberazione n. 47/04;
 - **zona virtuale** è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
- * -
- **regolamento n. 1228/2003** è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003, applicabile dall'1 luglio 2004;

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche settentrionale e meridionale, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
 - b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;
 - c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.

PARTE II DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

Articolo 3

Modello generale di calcolo della capacità di trasporto

- 3.1 Entro il 28 dicembre 2004, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, uno schema di norme di sicurezza, operative e di programmazione per l'anno 2005, corredato dal modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione dallo stesso adottato. L'Autorità si esprime entro 3 giorni dal ricevimento del predetto schema. Trascorso tale termine lo schema si intende approvato.
- 3.2 Entro il 31 ottobre 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale a valere per l'anno 2006. L'Autorità si esprime entro 30 giorni dal ricevimento del predetto modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.

PARTE III MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

Articolo 4

Capacità di trasporto assegnabile

- 4.1 La capacità di trasporto assegnabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto giornaliera.

Articolo 5

Modalità di gestione della congestione nel mercato del giorno prima

- 5.1 Il Gestore della rete comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacità di trasporto assegnabile di cui all'articolo 4.
- 5.2 La congestione che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia è risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale, mediante l'accettazione di offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica formulate con riferimento alle zone virtuali.
- 5.3 Ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate, formulano offerte di vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03 relativamente

all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

- 5.4 Il Regolamento di cui all'articolo 7 prevede che i programmi di immissione relativi alle offerte di vendita di energia elettrica, nonché ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 5.3, ai fini della regolazione delle partite economiche corrispondenti, sono riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacità di trasporto si riferiscono.

Articolo 6

Modalità di gestione della congestione nel tempo reale

- 6.1 Il Gestore della rete risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.
- 6.2 Il Gestore della rete, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica.

PARTE IV Disposizioni finali

Articolo 7

Regolamento per la gestione delle congestioni

- 7.1 Entro il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione.
- 7.2 La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 7.1 alle disposizioni di cui all'articolo 5, comunicando al Gestore della rete, entro 5 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 8

Destinazione dei proventi

- 8.3 La destinazione di eventuali proventi derivanti dalle procedure per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione di cui all'articolo 5 è disciplinata dall'Autorità secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, del regolamento n. 1228/2003.